

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - in genere -
Condotta riconducibile ad entrambe le fattispecie previste dagli artt.
2, comma 1, lett. d), e 3, comma 1, lett. i), del d.lgs. 23 febbraio
2006, n. 109 - Rapporto di specialità - Esclusione - Fondamento -
Concorso formale di illeciti - Sussistenza.

Le fattispecie di illecito disciplinare previste, rispettivamente,
dagli artt. 2, comma 1, lett. d), e 3, comma 1, lett. i), del d.lgs.
23 febbraio 2006, n. 109 - che sanzionano, l'una, i comportamenti
abituamente o gravemente scorretti nei confronti di altri magistrati
e, l'altra, l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del
magistrato o per le modalità di realizzazione, è diretto a
condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste - non
sono tra loro in rapporto di specialità, poiché la condotta scorretta
del magistrato, nei riguardi dei soggetti previsti dal richiamato art.
2, prescinde del tutto dall'uso strumentale della qualità ai fini del
condizionamento sull'esercizio di funzioni costituzionali, mentre la
spendita (anche implicita) della qualità ai predetti fini non integra
di per sé una scorrettezza nei confronti di altri magistrati. Ne
consegue che, quando un'unica condotta del magistrato incolpato ricada
nella sfera di applicazione di entrambe le norme, ricorre un'ipotesi
di concorso formale di illeciti disciplinari, tutti astrattamente
sanzionabili.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 22302 del 04/08/2021 (Rv.
662229 - 06)

corte

cassazione

22302

2021